



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI

ART. 1 – Finalità

1) Il presente regolamento mira a tutelare la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale, disciplinando la raccolta dei funghi spontanei nell'ambito del territorio di competenza delle Regole di Selva di Cadore secondo quanto previsto dalla L.R. 19 agosto 1996 n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" e dalle disposizioni esecutive di attuazione della stessa approvate con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 739 del 02.05.2012.

ART. 2 – Titolo per la raccolta e individuazione delle giornate

1) All'interno del territorio di competenza delle Regole di Selva di Cadore, costituisce titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei freschi un documento di identità in corso di validità e la ricevuta di un versamento così determinato:

Durata Costo unitario

Giornaliero € 8,00

Settimanale (7 giorni naturali e consecutivi) € 15,00

Mensile (30 giorni naturali e consecutivi) € 50,00

2) La ricevuta di versamento verrà rilasciata dalle singole Regole o dai soggetti da queste delegati ;

3) Sono esentati dal versamento degli importi sopra determinati:

- i regolieri e i residenti nel Comune di Selva di Cadore, purché muniti di documento di identità in corso di validità.

- gli usufruttuari limitatamente ai rispettivi fondi;

- i conduttori affittuari e loro famigliari limitatamente ai rispettivi fondi;

4) Gli introiti derivanti dai proventi dei versamenti per la raccolta vengono destinati per interventi di tutela e salvaguardia. Entro il 30 giugno di ogni anno le Regole invieranno alla Giunta regionale, anche in modalità digitale, la relazione di cui all'art.16 L.R. 23/96 contenente l'importo annuale riscosso dai versamenti dei contributi per la raccolta, l'entità dei proventi delle sanzioni amministrative e la modalità di utilizzo.

5) La raccolta dei funghi è consentita, nei limiti di previsti dalla L.R. 23/1996, nei giorni di martedì, venerdì, domenica ed in tutte le festività infrasettimanali.

6) La raccolta funghi è consentita tutti i giorni per le seguenti categorie:

- regolieri;

- i conduttori affittuari e loro famigliari limitatamente ai rispettivi fondi;

- gli usufruttuari limitatamente ai rispettivi fondi;

ART. 3 – Definizione del territorio di competenza delle Regole di Selva di Cadore.

1) Il territorio di competenza delle Regole di Selva di Cadore è individuato nella carta allegata al presente regolamento e reperibile presso i punti vendita dei titoli per la raccolta o sul sito internet www.regoleselva.it

ART. 4 – Limiti, modalità e divieti di raccolta

1) Relativamente ai limiti, alle modalità e ai divieti di raccolta si rimanda a quanto espressamente previsto agli art. 3, 4 e 5 della L.R. 23/96 e agli artt. 3 e 4 dell'Allegato A della D.G.R.V. n. 739 del 02.05.2012.

ART. 5 – Agevolazioni alla raccolta

1) Ai residenti di Selva di Cadore che effettuano la raccolta per integrare il loro reddito, è accordata l'agevolazione di derogare dai limiti quantitativi giornalieri fino ad un massimo del triplo della quantità prevista dall'art. 3 della L.R. 19 agosto 1996, n. 23.

2) L'agevolazione è concessa annualmente alle seguenti categorie di residenti:

- a) regolieri;
- b) coltivatori diretti, gestori di boschi a qualunque titolo;
- c) soci di cooperative agro-forestali aventi sede nel Comune di Selva di Cadore.

3) Al fine di ottenere il riconoscimento delle agevolazioni alla raccolta si fa riferimento a quanto riportato al punto 6 delle disposizioni esecutive di attuazione approvate con la D.G.R.V. n. 739 del 02.05.2012.

ART. 6 – Violazioni, sanzioni amministrative e introiti

1) Per le violazioni delle disposizioni della L.R. 19 agosto 1996, n. 23 si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 13 della L.R. 19 agosto 1996, n. 23.

2) I proventi delle sanzioni amministrative applicate per le violazioni alle disposizioni legislative vengono trasferiti, per una quota non inferiore al 70%, dai comuni alle Regole di Selva di Cadore.

ART. 7 – Norme finali

1) Per quanto non contenuto nel presente regolamento si fa riferimento alla L.R. 19 agosto 1996, n. 23 e alle disposizioni esecutive di attuazione approvate con la D.G.R.V. n. 739 del 02.05.2012.